

Associazione di Promozione Sociale

“DES VA” DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE DEL TERRITORIO DI VARESE

STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita in Varese, l'associazione di promozione sociale denominata “*DES VA - DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE DEL TERRITORIO DI VARESE-APS*”, da qui in avanti chiamata per brevità “*DES VA*”. A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. L'Associazione potrà variare la propria sede legale con delibera dell'Assemblea ordinaria e questa operazione non comporta modifiche statutarie. La sua durata è illimitata.

Natura

Art. 2. L'Associazione “*DES VA - DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE DEL TERRITORIO DI VARESE*”, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati dei loro familiari, dei terzi, o delle persone aderenti agli enti associati, è apartitica ed è aconfessionale. Si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei propri fini istituzionali e se possibile anche dell'opera di volontari in servizio civile; può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Non è consentita la distribuzione ai soci, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale.

2.2 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Finalità

Art. 3. L'associazione “*DES VA*” persegue l'obiettivo primario del mantenimento e sviluppo di un Distretto di Economia Solidale nel territorio della provincia di Varese e dintorni, facilitando e favorendo l'espandersi di una Rete locale tra tutte le realtà impegnate e incentrate sui valori dell'economia solidale e sociale, dell'uso responsabile e consapevole delle risorse, della sobrietà, della decrescita, di prassi sostenibili; coinvolgendo, tra l'altro, consum-attori consapevoli, Gruppi di Acquisto Solidale, Botteghe del Commercio Equo e Solidale, Produttori locali, Banche del tempo e sistemi non monetari, Cooperative di ogni tipo, Consorzi, i vari settori della Finanza Etica, Imprese a responsabilità Sociale, Associazioni Culturali, Ecologiste, Pacifiste, Pubbliche Amministrazioni, ecc.

Attività di interesse generale

Art 4. Il “DES Va”, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente

e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'associazione si propone di realizzare i propri scopi tramite le seguenti attività:

a) promozione del "Des Va" in ambito politico, economico, culturale;

b) censimento e mappatura continua di soggetti potenzialmente interessati e interessanti;

c) realizzazione di materiale informativo di divulgazione;

d) realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione dell'economia solidale (fiere, mostre, feste, ecc);

e) partecipazione e realizzazione, attraverso corsi, campagne e seminari, di iniziative di educazione promozione e divulgazione dei temi propri dell'economia solidale e ad essi connessi quali, a titolo esemplificativo, educazione ambientale, ecologica, alla salute, al risparmio energetico, alla finanza etica, ai beni comuni;

f) supporto e realizzazione di progetti concreti dell'economia solidale;

g) facilitare l'incontro tra domanda di beni / servizi e offerta nell'ambito delle Reti di Economia Solidale, di circuiti collaborativi e, ove possibile, a filiera corta;

h) collaborazione e interscambio con i vari soggetti, realtà ed istituzioni presenti nel territorio;

i) realizzazione di un fondo di solidarietà sostenibile per promuovere nuove iniziative di imprenditoria sociale e/o solidale o per soccorrere eventuali situazioni di emergenza dei soggetti aderenti, attraverso liberi contributi, patti di solidarietà, raccolta fondi;

l) realizzazione di ogni altra iniziativa e attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

4.2 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Attività diverse e raccolta fondi

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi, "DES VA" potrà:

- a)** aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi quali enti, cooperative e consorzi, che esercitano attività compatibili con i fini del "DES VA" e collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- b)** promuovere iniziative per raccolte anche in forma organizzata e continuativa di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- c)** effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6 Possono diventare soci dell'Associazione "Des Va" le persone fisiche maggiorenni e gli enti che ne facciano richiesta e, condividendone gli scopi, sottoscrivano la Carta dei Principi e si impegnino per la sua realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento di una quota associativa annuale nei termini stabiliti dall'assemblea. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

I soci si distinguono in due categorie: ordinari e volontari.

Possono iscriversi a soci ordinari tutte le organizzazioni, le associazioni anche non riconosciute e di fatto, le cooperative, gli enti e le aziende di qualsiasi tipo che condividono gli scopi e sottoscrivono la Carta dei Principi del "Des Va". L'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro è subordinata alla condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Possono iscriversi a soci volontari le persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore età e che, condividendo gli scopi e sottoscrivendo la Carta dei Principi del "Des Va", sono disponibili a dedicargli la propria professionalità quali soci attivi volontari.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio, compilata in conformità di quanto stabilito nell'apposito regolamento, deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o rifiuto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rifiuto della domanda di iscrizione deve essere comunicato, entro 60 giorni, per iscritto all'interessato specificandone i motivi. L'aspirante socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9.1 Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri: partecipano a pieno titolo alle attività della Associazione ed alle assemblee con diritto di voto; hanno il diritto di candidarsi e di essere eletti a

tutte le cariche sociali; hanno facoltà di proporre temi di interesse per il “Des Va” e di candidarsi ed impegnarsi a seguire specifiche attività e gruppi di lavoro. I soci hanno il dovere di informarsi su tutte le attività ed iniziative del “Des Va”. Versano una quota di iscrizione annuale (come previsto dall'art.6). I soci partecipano alle assemblee del “Des Va” e, compatibilmente alle proprie possibilità, agli specifici Gruppi di Lavoro autorizzati dal Consiglio. Le realtà giuridiche associate si impegnano a partecipare alle assemblee attraverso un rappresentante. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. Il “Des Va”, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati in conformità a quanto dettato dal precedente articolo 2.

9.2 I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10. La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) in seguito a recesso volontario; d) per esclusione. La perdita di qualità dei soci nei casi b), c) e d) è deliberata dal Consiglio Direttivo che darà comunicazione scritta al socio o chi per esso della deliberazione assunta.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la esclusione del socio quando questi compie atti e/o assume comportamenti scorretti ed in netto contrasto e violazione di norme statutarie e/o regolamentari e/o con la Carta dei Principi. In questo caso la delibera del Consiglio Direttivo deve essere trasmessa al socio con lettera raccomandata; contro il provvedimento di esclusione il socio ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per fare ricorso al Collegio dei Probiviri. In questo caso il provvedimento viene sospeso e deve essere ratificato da parte del Collegio nel più breve tempo possibile.

Ogni socio può recedere dall’appartenenza all’Associazione DES VA, in qualsiasi momento, con comunicazione scritta e, possibilmente, motivando la decisione; il recesso dovrà essere ratificato nella prima riunione del Consiglio Direttivo. La recessione decorre dal momento della ricezione della comunicazione e non dà diritto a restituzione di ratei della quota associativa che deve essere pagata per l’intero anno.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 11. Sono organi dell’Associazione

- a. l’Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo (C.D.);
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Probiviri;
- e) l’Organo di controllo o il Revisore Legale dei Conti quando voluto dalle norme legislative o dalla Assemblea dei Soci.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a nome e per conto del DES Va e autorizzate dal Consiglio Direttivo

Assemblea dei Soci

Art. 12. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. L'Assemblea viene convocata dal C.D., almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata dal C.D. quando se ne ravvisi la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica o, in sua assenza, da un socio nominato dai convenuti in Assemblea; l'Assemblea nomina il Segretario della riunione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante pubblicazione sul sito internet, e/o invio di lettera, mail, e altri mezzi di comunicazione tracciabili a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo del Collegio dei Probiviri, almeno otto giorni prima del giorno previsto per la prima convocazione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e la sede della riunione sia in prima che in seconda convocazione che deve essere intervallata dalla prima di almeno uno e non più di venti giorni, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Ogni socio può essere rappresentato, in caso di impedimento, per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente. Gli argomenti all'o.d.g. sono discussi adottando lo strumento della condivisione e del consenso. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti conteggiando anche i soci rappresentati per delega. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali, qualora se ne ravvisi la necessità, si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. In questo ultimo caso la Assemblea nominerà tre scrutatori; questi provvederanno, insieme al Presidente ed al Segretario della Assemblea, allo scrutinio dei voti, il cui risultato sarà trascritto in un verbale che, sottoscritto dagli stessi, verrà allegato al verbale della assemblea.

I componenti del C.D. non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio

preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca il presidente;
- procede alla nomina e alla revoca dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- approva il programma generale annuale di attività;
- discute ed approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione "DES VA";
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, discute e decide sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. In prima convocazione è validamente costituita con la presenza di due terzi degli associati e la deliberazione è valida quando si ottiene il voto favorevole di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e la deliberazione è valida quando si ottiene il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli intervenuti e rappresentati.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo (C.D.) è eletto dalla Assemblea dei Soci che ne pre-definisce il numero di componenti da un minimo di cinque ad un massimo di tredici. I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Per le elezioni il C. D. adotta un regolamento da sottoporre alla ratifica della Assemblea.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 7 (sette) giorni prima dell'incontro ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni, che potranno essere effettuate anche per teleconferenza ed altri mezzi interattivi di comunicazione, sono valide quando tutti i membri del Consiglio sono a conoscenza della convocazione e vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Gli argomenti all'o.d.g sono discussi adottando lo strumento della condivisione e del consenso. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere e coordina ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- nomina eventualmente il tesoriere ed il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispose il programma annuale di attività da far approvare alla Assemblea dei Soci;
- amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- ratifica le procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- propone all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10

Art. 21. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso

cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente viene eletto dalla Assemblea dei soci. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha firma sociale. Ha il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Oltre a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, ne rilascia quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice-Presidente

Art. 23. Su proposta del Presidente che ne indica la necessità di elezione nonché uno o più nominativi, il Consiglio Direttivo elegge il Vice-Presidente. Questi coadiuva con il Presidente nel dare esecuzione alle decisioni del Consiglio e, in caso di sua assenza, lo sostituisce temporaneamente in tutte le funzioni.

Il Tesoriere

Art. 24. Qualora sia ritenuta una figura essenziale, il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti. Egli è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e relativa tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto economico e dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Direttivo per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno. Provvede al pagamento delle spese e all'assunzione delle entrate. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Segretario

Art. 25. Qualora sia ritenuta una figura essenziale, il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e può non essere un consigliere eletto. Egli è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e della trascrizione degli stessi e dei verbali delle Assemblee dei soci sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni

punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Esercizio Sociale, Finanziario e rendiconti

Art. 26. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, eccetto il primo. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione: la relazione di missione e il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso nonché la situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio.

Nella stessa Assemblea presenta per l'approvazione il bilancio preventivo.

Finanziamenti e patrimonio

Art. 27. Le fonti ordinarie di sostentamento economico del "Des Va" sono costituite da:

- a) quote associative ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea;
- b) contributi di privati, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali e di Istituzioni pubbliche finalizzati anche con la stipula di convenzioni a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- d) proventi derivanti da prestazioni di servizio e cessioni di beni agli associati e a terzi, anche svolgendo attività economiche di qualsiasi natura svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria alla attività associativa ma comunque e sempre finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- e) proventi derivanti da feste, sottoscrizioni a premi ed altre iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- g) donazioni e lasciti testamentari;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 28. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. Esso non può mai essere distribuito ai soci o a terzi.

Art. 29. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Controllo contabile.

Art. 30. Qualora la Assemblea dei Soci lo ritenga necessario o le norme lo rendano obbligatorio, il controllo contabile della Associazione può essere affidato ad un Revisore Legale dei Conti o ad un Collegio Sindacale.

In questi casi l'Assemblea dei Soci, su indicazione del Consiglio Direttivo, delibererà se opta per il Revisore o il Collegio Sindacale, ne nominerà i membri tra soci e non soci, ne fisserà la durata in carica e l'eventuale compenso.

Contestualmente l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo ed in conformità alle norme del periodo, approverà un regolamento di funzionamento dell'organo di controllo.

Controversie: Collegio dei Probiviri.

Art. 31. La soluzione delle eventuali controversie tra i soci, tra i soci ed il Consiglio Direttivo e/o i suoi membri, che insorgano nello svolgimento della attività della Associazione e/o per la interpretazione del presente Statuto e dei suoi regolamenti è demandata al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 32. Il Collegio dei Probiviri è eletto dalla Assemblea dei Soci tra soci e non soci. E' composto da tre membri effettivi e, non obbligatoriamente, da due supplenti. I membri effettivi nominano tra di loro il Presidente.

Art. 33. L'attività del Collegio viene regolata da apposito regolamento approvato dalla Assemblea dei Soci. Esso giudicherà ex bono et aequo, sentite le parti, nel più breve tempo possibile ed il suo lodo non sarà appellabile.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. Lo scioglimento dell'Associazione "DES VA" viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

Norma finale

Art. 35. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione "Des Va". Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.